

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2562 del 1997, proposto da:
R. V., titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dagli avvocati P. C. e C. Z., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. G. V. in C., via M., x;

contro

Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P. M., con il quale è domiciliato in Catania, presso la Segreteria del Tribunale;

nei confronti di

G. & Figli Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A. L. C., con il quale è domiciliato in Catania, presso la Segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale di gara del 18/11/1996 con cui è stata esclusa la ditta R. V. dal pubblico incanto indetto dalla Provincia Regionale di Messina; della deliberazione della G.P. di Messina del 20/12/96 avente ad oggetto presa atto verbale di gara ed aggiudicazione alla ditta G. e Figli s.r.l. ;

del bando di gara nella parte in cui all'art. 8 punto C non avrebbe previsto la possibilità di produrre dichiarazione sostitutiva ai sensi della l. n.15/68;

di ogni altro atto presupposto o conseguente comunque collegato all'esclusione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Regionale di Messina e della contro interessata ditta G. & Figli Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03/06/2009 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La ditta ricorrente ha partecipato alla gara indetta dalla Provincia Regionale di Messina per la fornitura di n. 3 autovetture per i Servizi Generali, con permuta di altre di proprietà dell'Amministrazione per l'importo complessivo di Lire 98.175.000, e si è vista escludere per avere prodotto una dichiarazione sostitutiva in luogo del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio richiesto all'art. 8 punto C del bando. In conseguenza di ciò a gara è stata aggiudicata alla ditta contro interessata.

Avverso gli atti di gara e, ove occorra avverso il Bando in questione viene proposto il ricorso introduttivo sulla scorta delle seguenti censure:

VIOLAZIONE DELLA L. N. 15/08-ECESSO DI POTERE-

L'Amministrazione ha escluso la ditta ricorrente dalla gara de qua non riconoscendo efficacia giuridica alla dichiarazione sostitutiva resa in luogo del certificato richiesto, così violando la normativa di semplificazione portata dalla l.n. 15/68 ed in mancanza di una espressa comminazione di esclusione in caso di mancata produzione del certificato richiesto.

L'Amministrazione intimata e la ditta aggiudicataria, costituite in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Pubblica Udienza del 3 giugno 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio analizza in via preliminare l'eccezione di difetto di interesse sollevata dall'Amministrazione intimata.

L'eccezione è infondata.

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione del provvedimento di esclusione da una gara d'appalto il soggetto interessato non ha l'onere di dimostrare che avrebbe vinto la gara, né il giudice adito è tenuto a compiere accertamenti a questo riguardo, per l'evidente ragione che l'esclusione dell'impresa da una gara d'appalto pubblico costituisce di per sé lesione del suo interesse a vedere valutata la propria offerta, indipendentemente dall'esito della gara stessa, L'interesse, quindi, all'impugnazione dell'esclusione esiste "ex sé" senza onere di dimostrazione di qualunque favorevole risultato (in termini TAR Lazio, sez. III, sent. n. 13566 del 19/11/2004).

Anche l'eccezione di tardiva impugnazione del bando è infondata.

La regola del bando impugnata, contenuta nell'art. 8 punto C che impone, quale regola di partecipazione alla gara, la presentazione del certificato di iscrizione camerale in originale o in copia autentica non contiene prescrizione ostativa alla partecipazione alla gara, mentre l'effetto lesivo si è verificato nella fattispecie all'esame, allorché la Commissione ha interpretato ed applicato la suddetta regola di gara nel senso di non ritenere valida la dichiarazione sostitutiva: Solo a seguito dell'atto di esclusione si è quindi radicato in capo alla ditta ricorrente l'interesse ad impugnare la clausola del bando asseritamente posta a fondamento dell'estromissione.

Passando al merito del ricorso, il Collegio rileva la fondatezza della censura con la quale si deduce la violazione della L. n. 15/1968, in quanto la presentazione di una dichiarazione sostitutiva autenticata della iscrizione alla C.C.I.A., redatta ai sensi degli artt. 20-26 L. n. 15/1968 è pienamente ammissibile ed atta a comprovare il possesso del requisito richiesto. Ciò anche nella considerazione che il bando di gara non ha posto il divieto di produrre certificazioni sostitutive dei documenti richiesti e non ha conseguentemente sanzionato in maniera esplicita con l'esclusione, i ricorrenti che avessero eventualmente ommesso di produrre i certificati richiesti, ricorrendo invece all'autocertificazione.

In mancanza di una specifica prescrizione in tal senso trova applicazione la regola generale di cui all'art. 2 della l. n. 15/668 all'epoca vigente (oggi contenuta nel DPR 445/2000) in base alla quale "...l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20", come questo Tribunale ha avuto modo di affermare con propria sentenza n. 1606/2008.

L'illegittimità dell'atto di esclusione ai danni della società ricorrente può essere affermata già sulla scorta della rilevata fondatezza della censura appena esaminata, sicché il ricorso va, in parte qua accolto, con assorbimento degli altri vizi denunciati. Per l'effetto l'Amministrazione intimata, previa ammissione alla gara della ditta ricorrente dovrà rivalutare le offerte di tutte le ditte ammesse al fine di verificare la legittimità dell'operata aggiudicazione.

Motivi di equità inducono a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione seconda interna, accoglie in parte il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento di esclusione dalla gara de qua della ditta ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.